



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DETERMINAZIONE

N. A7779 del 28/07/2011

Proposta n. 15968 del 27/07/2011

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Programmi Interregionali. Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento, all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), delle rilevazioni contabili da effettuarsi, nell'ambito dell'indagine annuale REA per l'anno 2010, sui risultati economici delle aziende agricole. Impegno di Euro 15.504,00 sulla UPB B14 - Capitolo B14110.

Proponente:

Estensore	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile del procedimento	SARDILLI MICHELE	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Dipartimento Economico e Occupazionale:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria		_____
Dir. Reg. Bilancio, Ragioneria, Fin. e Trib.	M. MARAFINI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

REGIONE LAZIO

N. del

Proposta n. 15968 del 27/07/2011

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Beneficiario
	Mov.		Accertamento			
1	I	B14110/000	/0/000		15.504,00	I.N.E.A. (IST.NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA)

OGGETTO: Programmi Interregionali. Approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento, all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), delle rilevazioni contabili da effettuarsi, nell'ambito dell'indagine annuale REA per l'anno 2010, sui risultati economici delle aziende agricole. Impegno di Euro 15.504,00 sulla UPB B14 - Capitolo B14110

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Leggi regionali 24 Dicembre 2010, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e 24 Dicembre 2010, n. 8 "Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011";

VISTO il "Protocollo d'intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA sui risultati economici delle aziende agricole" (di seguito II° Protocollo) tra l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A), l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il predetto II° Protocollo ha stabilito che siano integrate tra loro le due indagini annuali in precedenza gestite separatamente da ISTAT (indagine REA) ed INEA (indagine RICA), finalizzate alla rilevazione statistica sui risultati economici delle aziende agricole;

CONSIDERATO che la validità del II° Protocollo è estesa all'esercizio contabile 2010, con una scadenza al 31 dicembre 2011, mediante una proroga approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 20 aprile 2011;

CONSIDERATO che per la Regione i risultati dell'indagine integrata RICA-REA risultano di particolare interesse, quale supporto informativo ai loro compiti istituzionali di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi in materia di agricoltura;

CONSIDERATO che, dall'esercizio contabile 2007, l'INEA provvede all'effettuazione delle rilevazioni contabili con metodologia RICA utilizzando esclusivamente le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato;

CONSIDERATO che il citato II° Protocollo d'Intesa prevede che il rimborso per le rilevazioni effettuate con metodologia REA per l'esercizio contabile 2010 sia in parte a carico dell'ISTAT, tramite l'INEA, e per la restante parte a carico delle Regioni, qualora queste decidano di affidare all'INEA l'esecuzione delle rilevazioni stesse;

RITENUTO di affidare all'INEA la rilevazione dell'indagine integrata RICA-REA;

RITENUTO che l'affidamento delle rilevazioni statistiche all'INEA richiede la stipula di apposita convenzione tra la Regione Lazio e il predetto Istituto.

D E T E R M I N A

in conformità alle premesse

- di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento all'INEA delle indagini statistiche ivi specificate, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di impegnare sulla U.P.B. B14 "Programmi Interregionali per l'agricoltura" – capitolo B14110, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di euro 15.504,0 .

Direzione Regionale Agricoltura

Il Direttore

Dr. Roberto Ottaviani

CONVENZIONE

tra

l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, di seguito denominato semplicemente INEA, con sede legale in Roma, via Nomentana 41, codice fiscale 01008660589 nella persona del rappresentante legale sig. Tiziano Zigiotto, in qualità di Presidente, nato a San Bonifacio (VR) il 5 settembre 1960, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

e

la Regione Lazio, di seguito chiamata semplicemente Regione, con sede legale in Roma (RM), via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 801434900581, nella persona del dott. Roberto Ottaviani, nato a Foligno (PG) il 23 aprile 1959, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata.

PREMESSO E CONSIDERATO

che il *Protocollo d'Intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA* (di seguito II° Protocollo), tra Mipaaf, INEA, ISTAT, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 20 dicembre 2007 stabilisce l'effettuazione in maniera coordinata di due indagini economiche gestite da ISTAT (indagine REA) ed INEA (indagine RICA), con la collaborazione delle Regioni e Province Autonome, riguardanti la rilevazione di dati economici nelle aziende agricole;

che la durata del *Protocollo d'Intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA* è estesa all'esercizio contabile 2010, con una scadenza al 31 dicembre 2011, mediante una proroga approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 20 aprile 2011;

che per la Regione i risultati dell'indagine integrata RICA-REA risultano di particolare interesse quale supporto informativo sia per la conoscenza del settore agricolo regionale, sia per effettuare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di agricoltura;

che il campione RICA-REA per la Regione consta di 896 aziende, di cui 346 da rilevare con metodologia REA-ISTAT e 550 da rilevare con metodologia RICA-INEA;

che per la rilevazione dei dati REA l'ISTAT predispone e distribuisce, tramite l'INEA, una metodologia specifica (metodologia REA);

che per le rilevazioni effettuate con metodologia REA per l'esercizio contabile 2010, il rimborso unitario lordo suggerito è pari ad un minimo di 70 Euro per azienda, di cui 36 Euro a carico dell'ISTAT, tramite l'INEA, e la restante parte a carico della Regione. Un compenso di 10 euro è previsto per le aziende temporaneamente inattive, non più esistenti e fuori campo di osservazione per le quali siano fornite le informazioni previste dalla metodologia REA. Per i questionari non rientranti nelle precedenti fattispecie (questionari incompleti, assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o incompleto) e per le quali sono fornite le indicazioni previste dalla metodologia REA viene garantito un rimborso minimo di 1 euro;

che per il sub-campione costituito dalle aziende non rispondenti, che hanno rifiutato l'indagine con metodologia RICA - INEA (fino ad un massimo del 20% delle aziende RICA), il rimborso è pari a 70 euro per azienda, di cui 36 euro a carico dell'ISTAT, tramite l'INEA, e la restante parte, pari a 34 euro, a carico della Regione;

che l'INEA è articolato in una sede nazionale, situata a Roma, e sedi regionali;

che la Regione ha individuato nella persona del sig. Michele Sardilli, in servizio presso la Direzione Regionale Agricoltura, il Responsabile del trattamento dei dati per le indagini previste nella presente Convenzione ai sensi del d.lgs. 322/89 del d.lgs n.196/03;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici

Le premesse e quanto altro precede formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata:

- a) dalle clausole, patti, oneri e condizioni in esso previste e dalle specifiche tecniche che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- b) dalle norme contenute nel Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (D.P.R. 97/2003) e nel Regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato (R.D. 827/1924), nonché dalle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923) e dalle successive disposizioni che nel futuro vengano emanate in materia;
- c) dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a) e b).

Art. 2

Modalità di collaborazione

1. Oggetto della collaborazione

La collaborazione prevede:

- a. la rilevazione, con metodologia REA, dei dati tecnico ed economici in 346 aziende del campione REA;
- b. l'effettuazione, mediante metodologia REA, di una eventuale indagine ad hoc sulla mancata risposta in un sub-campione di aziende non rispondenti alla metodologia RICA-INEA. Questa indagine si effettuerà secondo i disposti dei Responsabili tecnico-scientifici di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa richiamato nelle premesse, successivamente alla chiusura dell'anno contabile 2010 su un massimo di 110 aziende (20% aziende campione RICA).

2. Organizzazione delle attività di rilevazione

Con riferimento al comma precedente, le attività connesse alla rilevazione dei dati vengono effettuate direttamente dall'INEA.

Art. 3

Compiti dell'INEA

1. Distribuzione elenco aziende del campione RICA-REA

L'INEA si impegna ad inviare formalmente l'elenco delle aziende del campione RICA-REA 2010 al Responsabile del trattamento dei dati indicato dalla Regione.

2. Rilevazione dei dati

L'INEA effettua la rilevazione dei dati nelle aziende del campione RICA-REA 2010 ed eventualmente nel sub-campione di aziende non rispondenti.

3. Procedura per la rilevazione dei dati

Per la rilevazione dei dati con metodologia REA, l'INEA utilizzerà il questionario REA ed il relativo software eventualmente realizzato dall'ISTAT.

4. Formazione e assistenza metodologica

L'INEA, attraverso la propria Sede regionale e di concerto con l'ISTAT, fornisce ai tecnici rilevatori la formazione e l'assistenza per l'impiego della metodologia REA.

5. Utilizzazione dei risultati

L'INEA si impegna alla divulgazione dei dati rilevati esclusivamente a fini statistici e/o di ricerca in collaborazione eventualmente con Enti locali e/o Enti Collaboratori ed in osservanza alle disposizioni relative alla privacy (legge 196/03).

Art. 4

Compiti della Regione

La Regione collabora all'effettuazione delle rilevazioni con metodologia REA attraverso l'impegno a cofinanziare, insieme con l'ISTAT, la raccolta dei dati, secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 5

Oneri Finanziari

Per le rilevazioni effettuate con metodologia REA, la Regione si impegna a corrispondere all'INEA:

- un importo massimo di Euro 11.764,00 (346 az * 34 Euro), quale contributo ai costi per la rilevazione delle aziende del campione RICA-REA 2010 rilevate con metodologia REA, a cui corrisponde un importo effettivo calcolato come prodotto tra il rimborso integrativo unitario ed il numero delle aziende effettivamente elaborate;
- un importo massimo di Euro 3.740,00 (110 az * 34 Euro), quale contributo ai costi per l'indagine sui non rispondenti a cui corrisponde un importo effettivo calcolato come prodotto tra il rimborso integrativo unitario e il numero delle aziende effettivamente elaborate;

Art. 6

Modalità di erogazione

L'erogazione da parte della Regione a favore dell'INEA degli oneri finanziari ha luogo su richiesta dell'INEA, che dovrà presentare una nota tecnica indicante il numero di aziende effettivamente rilevate, di quelle che hanno rifiutato la rilevazione e di quelle non reperibili e/o non esistenti. L'erogazione avverrà a conclusione delle attività.

Art. 7

Durata e decorrenza

La presente Convenzione è riferita all'anno contabile 2010 e termina il 31 dicembre 2011.
Gli adempimenti e le prestazioni di spettanza dell'INEA diverranno obbligatori solo dalla data di restituzione del secondo originale della presente convenzione debitamente firmato da parte della Regione.

Art. 8

Trattamento leale dei dati ai sensi della DIR. 95/46/CE del 24/10/95 e del d.lgs.n. 196 del 30 giugno 2003.

L'INEA e la Regione si danno reciprocamente atto che i dati relativi alla presente Convenzione sono oggetto di trattamento esclusivamente a fini statistici e scientifici,.

I dati, le informazioni e ogni altra notizia comunque appresa nel corso delle attività oggetto della presente Convenzione non saranno divulgati in alcuna altra forma e dovranno restare riservati esclusivamente all'utilizzo per i fini previsti.

L'INEA ai sensi della normativa sopra richiamata rimane titolare della base dei dati RICA.

L'ISTAT, ai sensi delle necessità che scaturiscono dal Reg. 2223/96 CE, rimane titolare della base dei dati REA.

Art. 9

Foro competente

Per ogni controversia nascente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

Regione Lazio
Il legale rappresentante
Dott. Roberto Ottaviani

Istituto Nazionale di Economia Agraria
Il Presidente
Sig. Tiziano Zigiotta